

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo e C. 3198 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base</i>)	105
ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base</i>)	110

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo e C. 3198 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto ha predisposto un testo unificato delle proposte di legge abbinata. Invita quindi il relatore ad illustrarlo, dando conto dei lavori del Comitato ristretto.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, fa presente che il disastro ferroviario del 29 giugno scorso è stato per Viareggio una tragedia immane, che, a distanza di mesi, ancora è sentita come una profonda ferita aperta. Sottolinea che i 32 morti, i molti

feriti, gli sfollati, le case distrutte bastano da soli a dare un'idea della gravità di ciò che è accaduto; non solo gli effetti del disastro, ma anche le cause hanno contribuito a creare la sensazione, tuttora persistente, di uno shock terribile. Non si comprende come siano potute verificarsi insufficienze di manutenzione, carenze di controlli, inadeguatezze di mezzi tali da portare improvvisamente tanta morte e tanta distruzione e da sconvolgere tante vite e tante famiglie.

Rileva che le famiglie delle vittime, come coloro che hanno subito lesioni nella persona e danni nei loro beni, hanno sicuramente titolo a ricevere i risarcimenti previsti dalla Costituzione e dalla legge; l'ordinanza del Presidente del Consiglio del 6 agosto 2009, nel nominare il Presidente della giunta regionale della Toscana commissario delegato, è stata una prima misura di emergenza, finalizzata agli interventi di soccorso e assistenza, a quelli sanitari, ai primi interventi per la ricostruzione delle abitazioni e degli immobili destinati allo svolgimento di attività produttive e per la ripresa di tali attività.

Osserva che l'opera di ricostruzione, per quanto essenziale, non basta tuttavia a fronteggiare le conseguenze psicologiche e materiali che la morte di familiari o gravi lesioni inevitabilmente provocano; a ciò si

aggiunge il fatto che le procedure per il conseguimento dei risarcimenti dovuti risultano comunque lente. Evidenzia che, a distanza di molti mesi dal disastro, le famiglie delle vittime non hanno ancora ricevuto un aiuto significativo.

Per questa ragione, fa presente che la proposta di legge a propria firma e il testo unificato che è stato predisposto dal Comitato ristretto sono rivolti a perseguire un obiettivo chiaramente definito: assicurare, nel modo più rapido possibile, un sostegno a coloro che nel disastro hanno perduto propri cari o hanno subito lesioni gravi o gravissime alla persona. Sottolinea che le somme che il testo unificato in esame prevede siano corrisposte non hanno quindi in alcun modo una funzione risarcitoria, né devono essere considerate un importo che viene versato in relazione a uno specifico titolo giuridico di chi lo percepisce. Osserva che, come è espressamente disposto, tali somme «sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente».

Rileva che l'intervento che viene proposto con il provvedimento all'esame della Commissione, pertanto, non ha per oggetto ciò che spetta, giuridicamente, sulla base di diritti indiscutibili, dal momento che i risarcimenti e gli indennizzi saranno definiti in altre sedi. Il fine del provvedimento è un fine solidaristico, di aiuto tempestivo a chi ha avuto vittime all'interno della propria famiglia o ha avuto lesioni gravi, tra cui devono ritenersi senza dubbio incluse anche le lesioni psichiche. Sottolinea che, proprio per la natura dell'intervento è risultato necessario definire la platea dei beneficiari in termini molto precisi.

Fa presente che la delimitazione dell'obiettivo da perseguire mira a garantire che l'intervento possa essere attuato nei tempi più brevi, in modo che esso rappresenti veramente un aiuto per coloro a cui è destinato e possa evitare che queste persone, così gravemente colpite, non si sentano abbandonate.

Evidenzia che questo è lo spirito che informa la proposta di legge, assumendo come modello la legge 27 febbraio 2003, n. 33, che ha previsto un intervento di questa natura a favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate dell'8 ottobre 2001. Ricorda che anche in quel caso si trattò di un disastro terribile, che, per cause sicuramente evitabili, costò la vita a un gran numero di persone e anche in quel caso si presentò con forza l'esigenza di offrire un aiuto concreto alle famiglie colpite, al di là di quanto sarebbe ad esse spettato come risarcimento, e di mettere a disposizione questo aiuto in tempi brevi, anziché con la lentezza delle procedure risarcitorie.

Segnala di essere stata indotta a sollecitare l'avvio dell'esame della proposta, non appena essa è stata assegnata alla Commissione, dalla volontà di pervenire quanto prima alla definizione e approvazione dell'intervento. Ricorda che sono quindi state presentate e abbinare le proposte di legge di cui sono primi firmatari, rispettivamente, la collega Silvia Velo e il collega Nedo Poli, che perseguono le medesime finalità.

Fa presente che nell'ambito dei lavori del Comitato ristretto, che è stato nominato per predisporre un testo unificato, è stata condivisa l'esigenza di riconoscere come prioritari gli obiettivi dell'efficacia e della tempestività dell'intervento e che per questo motivo il testo predisposto dal Comitato ristretto si concentra sulle disposizioni relative al sostegno alle famiglie delle vittime e a coloro che hanno riportato lesioni gravi o gravissime. Segnala invece che si è rinunciato ad interventi, come il finanziamento di iniziative di commemorazione proposte dal Comitato interistituzionale o l'istituzione di un Centro studi, che, sia pure significativi e meritevoli, rischiavano di rendere più complesso il testo del provvedimento e di allungare i tempi dell'iter di esame. Rileva che si è rinunciato altresì, come detto, a prevedere nel testo unificato di intervenire sulle procedure di ricostruzione, per destinare le risorse finanziarie alle famiglie delle vittime e ai feriti gravi.

Fa presente che gli altri due aspetti ai quali sono stati dedicati i lavori del Comitato ristretto hanno riguardato l'individuazione delle modalità e delle competenze in materia di erogazione delle elargizioni e la determinazione dei beneficiari, in particolare dei soggetti che devono ritenersi, ai fini dell'assegnazione del contributo, familiari delle vittime.

Per quanto concerne il primo aspetto, ricorda che nel caso delle elargizioni alle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate, il compito di provvedere all'individuazione dei beneficiari e all'erogazione della somma era stato affidato al prefetto di Milano e l'attribuzione della competenza al prefetto si era dimostrata efficace ai fini di una tempestiva corresponsione delle somme. Segnala che per questa ragione, nella proposta di legge a propria firma, era stata prospettata una soluzione analoga, ma che nell'ambito del Comitato ristretto si è convenuto sull'opportunità di coinvolgere direttamente gli enti territoriali competenti, in particolare la regione e il Comune di Viareggio, riconoscendo al tempo stesso il ruolo specifico attribuito dalla citata ordinanza del 6 agosto 2009 al Presidente della giunta regionale della Toscana, in qualità di commissario delegato a fronteggiare la situazione di emergenza. Per questo il testo unificato dispone che la somma complessiva sia assegnata al commissario delegato, che adotterà i relativi provvedimenti di elargizione.

Osserva che è emersa l'esigenza di individuare il soggetto competente a svolgere l'attività istruttoria, individuando i beneficiari e determinando la somma spettante a ciascuno. Ritiene che si debba, al riguardo, tener conto che con le elezioni regionali in ogni caso vi sarà un avvicendamento di persone nel ruolo di Presidente della giunta regionale toscana e, di conseguenza, di commissario delegato. Anche per questa ragione giudica opportuno che, come prevede il testo unificato, l'individuazione dei soggetti beneficiari e delle somme ad essi spettanti sia affidata al sindaco del Comune di Viareggio, che, ai fini dell'adozione del relativo atto, dovrà

acquisire l'intesa con il commissario delegato. Riprendendo quanto segnalato nei lavori del Comitato ristretto, auspica che la piena collaborazione tra i due rappresentanti istituzionali escluda ipotetiche situazioni di blocco della procedura di assegnazione e erogazione, che la mancata intesa potrebbe determinare.

Relativamente all'individuazione dei beneficiari, in aggiunta a quanto già detto in proposito della scelta di destinare le elargizioni ai familiari delle vittime e coloro che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, segnala che in sede di Comitato ristretto si è inteso individuare i familiari tenendo conto dello stato di fatto, e, a tal fine, attribuendo rilevanza a situazioni di convivenza e di dipendenza economica dalla vittima del disastro. Per questo, per un verso, con una scelta anche innovativa, sono stati esclusi soggetti per i quali la condizione di comunanza di vita aveva cessato di esistere, come l'ex coniuge divorziato (o colui nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di divorzio anche non definitiva) o il coniuge al quale sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato. Per altro verso, riprendendo una previsione contenuta nella proposta di legge di cui è primo firmatario la collega Velo, sono stati individuati tra i familiari delle vittime che possono beneficiare dell'erogazione, dopo il coniuge e i figli a carico, i figli in assenza del coniuge, i genitori, i fratelli e sorelle a carico, anche i conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento e il convivente *more uxorio*.

Segnala, infine, per quanto attiene alle disposizioni finanziarie, che la copertura dell'onere, fissato complessivamente in 10 milioni di euro, è stata individuata a valere su un fondo di riserva, in modo da evitare di utilizzare risorse già destinate ad altre finalità. Osserva che anche da questo punto di vista si presenta una sollecitazione a procedere rapidamente all'esame da parte della Commissione e alla successiva trasmissione del testo, per l'espressione del parere, alle altre Commissioni, tra cui, in particolare, alla Commissione

bilancio, al fine di evitare che le risorse individuate per la copertura finanziaria siano utilizzate da altri provvedimenti, nel frattempo sopravvenuti.

In conclusione, considerato il confronto aperto e proficuo che si è svolto in sede di Comitato ristretto, propone alla Commissione di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato. Auspica quindi che anche le successive fasi dell'esame da parte della Commissione, analogamente a quanto è avvenuto per i lavori del Comitato ristretto, possano svolgersi rapidamente. Una volta che sia stato acquisito il parere favorevole delle Commissioni competenti in sede consultiva, ritiene sicuramente auspicabile che, in considerazione dell'ampio consenso sulle finalità del provvedimento e dell'impegno dimostrato nel Comitato ristretto per elaborare un testo condiviso da tutti i gruppi, si decida, con il consenso unanime di tutti i gruppi, di richiedere il trasferimento del testo alla sede legislativa, per approvarlo in quella sede. Osserva che in questo modo si potrebbe veramente contribuire al raggiungimento dell'obiettivo fondamentale della proposta, che ribadisce essere quello di dare in tempi rapidi un segno tangibile di sollievo a famiglie gravemente colpite, perché non si sentano abbandonate dalle istituzioni poste alla guida del Paese.

In conclusione evidenzia di nuovo l'assoluta priorità dell'obiettivo di pervenire quanto prima possibile all'approvazione della legge, evitando ogni genere di strumentalizzazioni.

Silvia VELO (PD) dichiara a nome del proprio gruppo di condividere il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e l'obiettivo di pervenire in tempi rapidi alla sua approvazione. Osserva peraltro che il modo migliore per evitare strumentalizzazioni è quello di risolvere effettivamente e compiutamente i problemi. In particolare sottolinea con forza che nel caso di Viareggio è essenziale reperire le risorse necessarie per portare a compimento la ricostruzione. Osserva che si tratta comunque di un importo limitato,

quantificabile in 10 milioni di euro. Dichiarata pertanto che il proprio gruppo continuerà a impegnarsi perché sia adottata una disposizione che prevede lo stanziamento di tali risorse.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) esprime rammarico per l'intervento fortemente polemico svolto dalla collega Velo nella seduta dell'Assemblea. Ritiene che su vicende tragiche come quella del disastro ferroviario di Viareggio non dovrebbero riflettersi le preoccupazioni della campagna elettorale e che tutti dovrebbero invece impegnarsi a considerare il provvedimento in modo sereno e condiviso, al fine di pervenire all'obiettivo prioritario di sostenere le famiglie colpite. Tuttavia, alla luce delle posizioni assunte dal gruppo del PD, osserva che anche il proprio gruppo non potrà fare a meno di riconsiderare il testo predisposto. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti, con particolare riferimento alla previsione dell'intesa con il commissario delegato, per quanto concerne l'individuazione dei beneficiari delle elargizioni e la determinazione dell'importo delle stesse.

Carlo MONAI (IdV) ringrazia il relatore per le modifiche e integrazioni apportate al testo unificato, che riprendono alcune delle considerazioni da lui avanzate nel corso dei lavori del Comitato ristretto. Osserva quindi che il testo che il Comitato ha predisposto assume le caratteristiche di una legge-provvedimento, dal momento che, almeno per la parte relativa ai familiari delle vittime, è destinatario delle disposizioni un numero limitato e facilmente individuabile di persone. Sulla base di questa premessa ritiene che sia opportuno, anche assumendo i necessari contatti con l'amministrazione comunale di Viareggio, acquisire le informazioni relative alla condizione familiare delle vittime, per evitare di introdurre disposizioni che, per quanto accuratamente elaborate, non trovino riscontro nella situazione di fatto oppure che non si attaglino bene a tale situazione.

Deborah BERGAMINI (Pdl), *relatore*, condivide le considerazioni del collega Monai e segnala di essersi già attivata in tal senso.

La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato a venerdì 19 marzo, alle ore 12. Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. (A.C. 3007 Bergamini, 3171 Velo e 3198 Poli).**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE****DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE
FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DISA-
STRO FERROVIARIO DI VIAREGGIO****ART. 1.**

(Interventi a sostegno delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio).

1. È assegnata al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2009, la somma di 10.000.000 di euro per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

2. Il sindaco del Comune di Viareggio, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, individua le famiglie delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto. A ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma non inferiore a euro 200.000. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito dell'importo complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità.

3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) a fratelli e sorelle se conviventi a carico;

e) a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

f) al convivente more uxorio.

4. Il commissario delegato di cui al comma 1, in conformità con l'atto del sindaco del Comune di Viareggio di cui al comma 2, adotta i provvedimenti di elargizione.

5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi perma-

nenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.